

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3660**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri**

(FINI)

**dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri**

(TREMONTI)

**e dal Ministro per le pari opportunità**

(PRESTIGIACOMO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2005**

—————

Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne  
nell'accesso alle cariche elettive parlamentari

—————

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene alcune disposizioni che, dando concreta attuazione al principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione, sono volte ad accrescere ed a riequilibrare la rappresentanza femminile nelle cariche elettive.

L'intervento normativo si rende necessario se si considera che i dati statistici afferenti alle ultime consultazioni elettorali hanno confermato l'esistenza di una situazione di sottorappresentanza delle donne nella vita politica che reclama specifiche misure di intervento.

Occorre colmare il forte divario che attualmente esiste tra la società civile e la realtà politica. Ad una presenza maggioritaria delle donne nel corpo elettorale, ad un loro elevato tasso di scolarizzazione, ad un alto e qualificato indice di partecipazione alla vita professionale e sociale del Paese non corrisponde, infatti, un'adeguata rappresentanza delle stesse nell'ambito delle assemblee elettive.

È compito dello Stato trovare soluzioni che siano in grado di contrastare ciò che costituisce un forte *deficit* del sistema.

È questo il significato della riforma costituzionale dell'articolo 51, la quale impegna la Repubblica a promuovere le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Alla luce del mutato quadro costituzionale è necessario, pertanto, intervenire sulla legislazione elettorale al fine di garantire una presenza, seppur minima, di ciascun sesso nelle candidature elettorali.

In questa prospettiva, appare utile dare conto del mutato orientamento della giurisprudenza costituzionale in merito alla ben nota questione delle cosiddette «quote».

Con la recente decisione n. 49 del 13 febbraio 2003, la Corte costituzionale ha ope-

rato una netta inversione di tendenza rispetto a quanto espresso nella precedente sentenza n. 422 del 12 settembre 1995.

Mentre in quest'ultima decisione, infatti, la Corte aveva manifestato perplessità sul sistema delle riserve minime per le candidature femminili, giungendo ad affermare che ogni differenziazione in ragione del sesso non può che ritenersi discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto di un diritto fondamentale (elettorato passivo) in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato, con la nuova decisione il problema riceve un'impostazione completamente diversa, anche in considerazione delle modifiche costituzionali nel frattempo intervenute.

Nella sentenza n. 49 del 2003, il giudice delle leggi, nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta, la quale aveva previsto la presenza obbligatoria nelle liste di «candidati di entrambi i sessi», chiarisce che tale previsione è da considerare non già come un vincolo al diritto di elettorato passivo o un limite ai requisiti di eleggibilità, ma piuttosto come un limite «alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano liste elettorali».

Le misure legislative per il riequilibrio della rappresentanza politica non introducono alcuna differenziazione o trattamento giuridico diverso in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura, qualora il legislatore faccia indifferentemente riferimento a candidati dell'uno o dell'altro sesso.

Da questa nuova impostazione della Corte consegue che il vincolo che il presente provvedimento vuole introdurre alla libertà dei partiti o dei gruppi, al momento della forma-

zione delle liste, deve essere riconsiderato, anche alla luce del mutato quadro costituzionale che pone come dovere della Repubblica la promozione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Svolgendo un esame di diritto comparato, si osserva che il presente disegno di legge si ispira alle esperienze francese e belga.

Il parallelismo con tali realtà risulta ben evidente qualora si consideri che sia in Francia sia in Belgio si è proceduto, rispettivamente nel 1999 e nel 2000, ad una revisione della Carta costituzionale che ha sancito la parità di accesso tra uomini e donne alle funzioni elettive e, successivamente, all'approvazione di leggi ordinarie che prevedono una rappresentanza pressoché paritaria di entrambi i sessi nella formazione delle liste elettorali, con regole diverse a seconda del tipo di elezione.

Tali leggi, approvate in Francia in data 6 giugno 2000 ed in Belgio in data 17 giugno e 18 luglio 2002, sono altresì corredate da un sistema sanzionatorio che si articola su un meccanismo di riduzione del finanziamento pubblico ai partiti o di invalidità ed esclusione delle liste.

A pochi anni dalla loro entrata in vigore, il sistema sta già dando prova di buoni risultati. In Francia, nelle elezioni amministrative del 2001, si è registrato un incremento percentuale rilevante sia delle consigliere municipali (dal 25 per cento al 47 per cento), sia delle donne sindaco (dal 7,5 per cento al 10,9 per cento). In Belgio si è passati, nella *Chambre des Représentants*, da una percentuale di rappresentanza femminile del 12 per cento nel 1995 ad una percentuale del 35,3 per cento nel 2003. Questi dati testimoniano l'efficacia delle misure legislative adottate in entrambi i Paesi.

Passando all'illustrazione degli elementi che caratterizzano l'iniziativa normativa, occorre premettere che si è intervenuti con un apposito disegno di legge, composto da un unico articolo suddiviso in cinque commi. Le disposizioni ivi contenute hanno efficacia

per la prima e per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge.

Al comma 1 si introduce il criterio della soglia di rappresentatività di ciascuno dei sessi in misura non superiore ai due terzi dei candidati, sia per ogni lista di candidati, sia nel caso in cui la presentazione delle candidature avvenga per gruppi di candidati.

Il comma 2, nel disciplinare l'ipotesi della lista composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, distingue tra la prima e la seconda elezione delle Camere successive alla data di entrata in vigore della legge. Infatti, per la prima elezione successiva alla data di entrata in vigore della legge si prevede che ogni sesso non possa essere rappresentato in una successione superiore a tre; per la seconda elezione, invece, si prevede che ogni sesso non possa essere rappresentato in una successione superiore a due.

I commi 3 e 4 sanzionano l'inosservanza delle disposizioni precedentemente illustrate da parte dei movimenti e dei partiti politici presentatori di liste e di gruppi di candidati. Si prevede un differente regime sanzionatorio per la prima e per la seconda elezione successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Al comma 3, per la prima elezione successiva alla data di entrata in vigore della legge, nel caso di violazione del criterio della proporzione di cui al comma 1, o nel caso di violazione del criterio della successione di cui al comma 2, lettera a), per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, si incorre nella riduzione del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.

Al comma 4, per la seconda elezione successiva alla data di entrata in vigore della legge, si incorre nell'inammissibilità delle liste o gruppi di candidati che non rispettino i criteri di proporzione di cui al comma 1 e di successione di cui al comma 2, lettera *b*). Tale disposizione non si applica nel caso in cui i criteri di proporzione o successione non vengano rispettati per decesso di un candidato. Qualora le stesse violazioni avvengano per riconsiliazione o cancellazione di una candidatura, ovvero di rinuncia alla candidatura, si applica la riduzione del rimborso per le spese elettorali di cui al comma 3, ma in misura doppia.

Il comma 5 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro da lui delegato, il compito di riferire entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione delle Camere successive alla data di entrata in vigore della legge, in merito all'applicazione e ad eventuali ulteriori misure necessarie per promuovere le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Il disegno di legge non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non viene redatta la relazione tecnica.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Il presente disegno di legge integra le disposizioni legislative in materia elettorale al fine di garantire una presenza minima di rappresentanza di entrambi i sessi, prevedendo altresì un determinato criterio di successione nella formazione delle liste, al fine di dare effettiva attuazione al precetto costituzionale di promozione delle pari opportunità nell'ambito delle competizioni elettorali.

*Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente*

Il presente disegno di legge si rende necessario stante l'evidente difetto di rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive; la sua efficacia risulta limitata a due tornate elettorali nazionali, in attesa che si avvii un processo di cambiamento culturale che porti spontaneamente, nel lungo periodo, verso un sicuro e definitivo riequilibrio.

*Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'intervento normativo tende ad armonizzare la nostra legislazione con quella più avanzata di altri paesi europei, come la Francia e il Belgio.

Non si profila alcun rilievo problematico circa la sua compatibilità con l'ordinamento comunitario.

*Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

L'intervento non presenta profili di contrasto con le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Nel caso in cui la presentazione delle candidature debba avere luogo per gruppi di candidati, la medesima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo di candidati.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine:

*a)* per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a tre;

*b)* per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due.

3. Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste ovvero di gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera *a)*, l'importo del

rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.

4. Per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse le liste o i gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera *b*). La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di decesso di un candidato. Nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di ricusazione o cancellazione di una candidatura, ovvero di rinuncia alla candidatura, si applica in misura doppia la riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all'applicazione della presente legge ed alle misure necessarie per promuovere ulteriormente le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.